

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER IL PERIODO 01/03/2019 – 29/02/2024. CIG: Z9B274C90E**

1. Finalità

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, da parte del Comune di Biandronno, del servizio di brokeraggio e consulenza in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato "broker"), ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005.

2. Prestazioni oggetto dell'incarico

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:

- a) consulenza in tema di individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività del Comune di Biandronno, per la definizione degli schemi di polizza relativi ai vari tipi di assicurazione;
- b) analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che dovessero emergere nel corso della gestione del servizio oggetto del presente capitolato;
- c) monitoraggio, analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione all'efficacia e all'economicità di queste ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell'Ente;
- d) assistenza nella predisposizione di capitolati speciali d'appalto inerenti le procedure di selezione del contraente che il Comune di Biandronno riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative, assistenza nella predisposizione degli atti di gara, ivi compresa idonea relazione che illustri i possibili criteri di individuazione delle basi d'asta, nonché assistenza nell'analisi delle offerte tecniche;
- e) rilascio di pareri in merito alle garanzie assicurative prestate da terzi a favore del Comune di Biandronno a garanzia delle responsabilità da questi derivanti (es. aggiudicatari di contratti d'appalto o di concessione, ecc.);
- f) analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione al Comune di Biandronno delle novità proposte dalle compagnie di assicurazione;
- g) tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo del Comune di Biandronno;
- h) assistenza nella gestione ordinaria dei contratti assicurativi: segnalazione scadenze, intermediazione dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze e ogni altra attività amministrativa contabile connessa, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni;
- i) controllo formale e sostanziale dei contratti assicurativi prima della sottoscrizione da parte dell'Ente;
- j) assistenza all'Ente nella denuncia dei sinistri (attivi e passivi) e nella successiva trattazione con le compagnie di assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte del Comune di Biandronno, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della Compagnia, criticità ed altri adempimenti analoghi);
- k) consulenza tempestiva per via e-mail o telefonica a fronte di qualsiasi problematica in campo assicurativo;
- l) assistenza diretta, anche con specifici incontri presso il Comune di Biandronno, per l'esame e la trattazione di sinistri o di altri quesiti di particolare rilevanza;
- m) consulenza ed assistenza, se richiesto, a favore di amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;
- n) trasmissione almeno semestrale della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;

- o) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- p) predisposizione di un rapporto annuale sullo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente, con indicazione delle attività effettuate, i costi, eventuali risparmi ottenuti e strategie eventualmente da attuare per migliorare il pacchetto assicurativo.

3. Corrispettivo del servizio

Ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'elemento economico del presente appalto assume la forma di costo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

Pertanto, questa Stazione Appaltante stabilisce la provvigione relativa alla RC Auto nella misura fissa del 6% e quella relativa agli altri rischi nella misura fissa del 12%.

Il valore complessivo viene quindi stimato in Euro 11.000,00.

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Stazione Appaltante alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso del broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà costituito dalla provvigione sul premio assicurativo e verrà corrisposto dalla Compagnia di Assicurazione.

A tale scopo l'impresa affidataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione d'onore in merito alla correttezza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi dell'Amministrazione appaltante, dalla quale risulti che l'attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire all'amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati, ai sensi di quanto prescritto dal regolamento IVASS n. 5/2006.

4. Durata del contratto – proroga

Il contratto avrà decorrenza dal 01 marzo 2019 e termine il 29 febbraio 2024. L'Ente si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Su richiesta della stazione appaltante, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, il broker dovrà assicurare la prestazione di servizio di cui al presente appalto fino a un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni previste in contratto.

5. Oneri della sicurezza

In conformità all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 - Testo Unico ed ai contenuti del comma 3-bis dall'art. 16 del D.Lgs. n. 106/09 - Decreto Correttivo, trattandosi di "... servizi di natura intellettuale ..." non è richiesta la redazione del D.U.V.R.I. e non sono da prevedere costi supplementari per la sicurezza.

6. Pagamento dei premi assicurativi

Il broker dovrà trasmettere al Comune di Biandronno i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc.) entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. L'Ente provvederà al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso e avrà effetto liberatorio per l'Amministrazione.

Il broker, contestualmente ai versamenti, si impegna a rilasciare all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Non sono, inoltre, imputabili al Comune di Biandronno gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle Compagnie assicuratrici.

7. Obblighi e oneri a carico delle parti

Il Comune di Biandronno autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici nei limiti e alle condizioni di cui al presente capitolato.

Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Ente stesso.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell'Ente, così come l'assoluta autonomia decisionale.

Il Broker si impegna altresì, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza, al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) eseguire l'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto e di quanto offerto in sede di gara, nell'esclusivo interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- b) garantire la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi necessarie all'Ente, nonché garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività del Comune di Biandronno;
- c) garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- d) non dovrà sottoscrivere documenti che possano in qualche modo impegnare il Comune di Biandronno senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dal Comune di Biandronno;
- e) sostenere qualsiasi spesa ed onere necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione stessa;
- f) dovrà assumersi l'impegno a collaborare con il broker attualmente affidatario del servizio per il pieno e completo passaggio delle competenze. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data, tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del codice civile;
- g) sono a carico del broker:
 - tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
 - i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Il Comune di Biandronno si impegna ai seguenti obblighi:

- a) citare espressamente in tutti i contratti afferenti i propri servizi assicurativi che si avvale della consulenza e assistenza del broker. Alle Compagnie assicurative aggiudicatarie dei servizi assicurativi verrà altresì comunicata la provvigione da remunerare al broker;
- b) fornire al broker la collaborazione necessaria per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

1. Referente del broker

Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, di idoneo livello di professionalità, esperienza lavorativa, formazione, quale referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il referente del broker dovrà, quindi, svolgere attività di consulenza e di assistenza agli uffici e/o a gruppi di lavoro eventualmente costituiti presso l'Ente, operanti nello specifico settore dei sinistri, sia con presenza diretta che mediante modalità telematiche, telefoniche, etc..

Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) e il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona di pari livello di professionalità.

2. Responsabilità del broker

Il Broker è responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio affidatogli. Egli è responsabile del contenuto dei contratti assicurativi che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dal servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa valida per tutto il periodo contrattuale, da presentare in sede di stipula del contratto.

3. Divieto di subappalto e cessione del contratto

Per la particolare tipologia della prestazione, l'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.

L'inosservanza di tale divieto comporterà la possibilità per l'Ente di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

4. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i..

A tal fine comunica al Comune di Biandronno il conto dedicato, anche in via non esclusiva, e le generalità delle persone delegate ad effettuare le operazioni sullo stesso conto, che dovrà essere utilizzato come unico strumento per transazioni finanziarie con la Pubblica Amministrazione utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario.

Se il Comune di Biandronno o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per il territorio.

Il broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

5. Registrazione del contratto

L'aggiudicazione sarà regolata da scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso.

Tutte le spese di stipula e di eventuale registrazione sono a carico del broker.

6. Risoluzione e recesso

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente normativa, ovvero nel caso in cui si verificano inadempimenti o gravi negligenze rispetto agli obblighi contrattuali, intendendosi anche quelli contenuti negli atti di gara.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito, con l'indicazione di un termine per eventuali controdeduzioni, notificate a mezzo di posta raccomandata o P.E.C., alle quali l'aggiudicatario non abbia adempiuto adeguatamente a giudizio dell'Amministrazione.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione al R.U.I. di cui al D.Lgs. n. 209/05 da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso perda anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

È fatto salvo ogni diritto dell'Ente al risarcimento per i danni subiti.

7. Obblighi di riservatezza e segretezza

È fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.

In particolare il broker deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Il Comune di Biandronno autorizza l'utilizzo e il trattamento dei propri dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dall'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato, giusto quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003.

8. Clausola compromissoria e foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato, degli atti di gara e del successivo contratto sarà competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Stazione Appaltante.

9. Disposizioni particolari

La ditta aggiudicataria – broker – ha l'obbligo di comunicare all'Ente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà del Comune di Biandronno di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che la ditta possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti dell'Ente stesso.

10. Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dagli atti complementari della procedura di gara si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, al D.Lgs. n. 50/2016, ai regolamenti comunali, nonché ad ogni altra disposizione normativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello stato italiano.

Il Responsabile del procedimento
Elia Patrizia Maffeis